

ALLEGATO A della DGR N. 775 del 7/9/2021 – AVVISO CON CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE TURISTICHE DEI COMPRESORI SCIISTICI DELLA REGIONE LIGURIA A FRONTE DELLA MANCATA APERTURA AL PUBBLICO DELLA STAGIONE SCIISTICA INVERNALE 2020/2021

FONDO MINISTERO DEL TURISMO: RISORSE ASSEGNATE A REGIONE LIGURIA CON DL 41/2021 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 69/2021 ED INTEGRATE CON DL 73/2021 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 106/2021

Art. 1 – Obiettivi e normativa di riferimento

Sostegno alle MPMI, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 ("Codice del Turismo"), localizzate nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici liguri. I contributi, a titolo di ristoro per il danno economico subito nel periodo 1°/11/2020 – 30/4/2021, sono concessi ai sensi della D.G.R. n. 775 del 7/9/2021 in attuazione del combinato disposto dell'Art. 2 comma 2. Lett. c) del Decreto Legge n. 41/2021 coordinato con la legge di conversione n. 69/2021 e dell'Art. 3 comma 1 del Decreto Legge n. 73/2021 coordinato con la legge di conversione n. 106/2021.

Art. 2 – Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari ad euro 570.967,00, di cui euro 352.380,00 assegnati alla Regione Liguria con le risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo così come ripartite nell'Allegato A (Articolo 2, comma 2, lettera c)) del DL n. 41/2021 convertito nella legge n. 69/2021 ed ulteriori euro 218.587,00 come da Allegato inserito nell'Art. 3, comma 1 del DL n. 73/2021 convertito nella legge n. 106/2021.

Art. 3 – Localizzazione

I contributi previsti dal presente Avviso possono essere concessi esclusivamente a imprese con sedi operative attive localizzate nei territori dei Comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici liguri individuati, ai sensi della DGR n. 775 del 7/9/2021, come segue: comprensorio di Santo Stefano d'Aveto - Comune di Santo Stefano d'Aveto (Ge), comprensorio di Monesi – Comuni di Mendatica e Triora (Im).

Art. 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Possono presentare domanda di contributo le imprese esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, comprese le cooperative ed i consorzi, come definite ai sensi dell'art. 4 del codice di cui all'allegato 1 al D.Lgs. n. 79/2011 ("Codice del Turismo"), che hanno subito un danno economico per la mancata apertura al pubblico della stagione sciistica 2020/2021 conseguente al perdurare del COVID-19 nel periodo invernale e che, alla data di presentazione della domanda di cui all'Art. 7, sono in possesso dei seguenti requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo;
- disporre di almeno una sede operativa attiva nel territorio di uno dei Comuni indicati all'Art. 3. La predetta localizzazione deve risultare dalla banca dati del Registro delle Imprese e può coincidere con la sede legale (se corrispondente alla sede operativa) ovvero con un'unità locale;
- esercitare la propria attività di impresa, con almeno un codice ATECO risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese, compreso tra quelli elencati nell'Allegato 1 del presente Avviso;
- essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività imprenditoriale;

- non essere in stato di liquidazione o di fallimento né essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo o di altre procedure previste dalla legge fallimentare o speciali;
- non risultare già in difficoltà al 31.12.2019, fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese contemplate nell'ambito del regime del Quadro Temporaneo (vedere Art. 5).

Sono esclusi dal bando i professionisti e i lavoratori autonomi con partita IVA, che non siano imprese individuali iscritte al Registro Imprese.

Sono esclusi dal bando i maestri di sci e le scuole di sci presso le quali operano ed i gestori di impianti a fune, in quanto destinatari esclusivi delle agevolazioni previste dall'art. 2 comma 2 lettere a) e b) del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione n. 69/2021.

Non possono presentare domanda le imprese la cui iscrizione al Registro delle Imprese con stato attivo sia successiva al 31/1/2021.

Art. 5 – Caratteristiche dell'agevolazione

Il sostegno consiste in un contributo a fondo perduto per ciascun soggetto ammesso, quantificato sulla base di quanto disposto all'Art. 6.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto Legge n. 41/2021 coordinato con la legge di conversione n. 69/2021, il contributo viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive modificazioni ampliative.

Pertanto l'impresa richiedente:

- non deve risultare già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure – se di dimensione micro o piccola, pur risultando già in difficoltà dalla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti
- non può rientrare tra i soggetti di cui all'art. 162-bis del Tuir, testo unico imposte sui redditi, Dpr 917/1986 (intermediari finanziari e società di partecipazione).

Il contributo è cumulabile con altri aiuti nei limiti previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ed in particolare con gli aiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento *de minimis* (Reg. 1407/2013), a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto Legge n. 41/2021 coordinato con la legge di conversione n. 69/2021, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 10 bis del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al contributo non si applica la ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973.

In base all'art. 22 comma 7 della legge regionale del 29.12.2020, n. 32 "Disposizioni collegate alla legge dei stabilità per l'anno 2021", il contributo non è subordinato al controllo di regolarità contributiva (DURC).

Art. 6 – Entità del contributo

Il soggetto richiedente presenta domanda di contributo esercitando una delle seguenti opzioni:

a) contributo forfettario pari ad euro 3.000,00

b) contributo pari al 60 % della differenza positiva tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1°/11/2018 – 30/4/2019 e l'analogo importo del periodo 1°/11/2020 – 30/4/2021.

Esercitando l'opzione b) il soggetto richiedente deve obbligatoriamente compilare l'apposita Sezione del Modello di domanda (Allegato 2 del presente Avviso) con la dichiarazione dell'importo risultante dalla differenza di cui sopra.

Per il calcolo della differenza di cui al punto b) l'impresa richiedente deve considerare gli importi del fatturato e dei corrispettivi al netto dell'IVA riferiti alle attività di vendita di beni e servizi di cui ai codici ATECO elencati nell'Allegato 1 del presente Avviso esercitate unicamente presso le sedi operative localizzate nei Comuni di cui all'art. 3.

Devono essere prese in considerazione tutte le fatture attive e l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni effettuate nei due periodi di cui al punto b); per le fatture immediate rileva la data della fattura stessa; per le fatture differite si considera la data del documento di trasporto o documenti analoghi (es. in caso di servizi) richiamati in fattura. Occorre tenere conto delle note di variazione aventi data compresa nei due periodi di cui al punto b). Nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio, gli importi riferiti ai due periodi possono essere considerati al lordo dell'IVA. Chi svolge operazioni non rilevanti ai fini IVA (ad es. cessioni di tabacchi, giornali e riviste), solo per tali operazioni deve considerare gli importi degli aggi.

Tutta la documentazione contabile dell'impresa richiedente utilizzata per la quantificazione degli importi come sopra dichiarati deve essere tenuta a disposizione per le operazioni di controllo previste all'Art. 12.

Le imprese richiedenti che hanno avviato l'attività a partire dal 1°/5/2019 e comunque entro il 31/1/2021 (vedere art. 4), possono richiedere unicamente il contributo forfettario pari ad euro 3.000,00 di cui al punto a).

Per data di avvio attività si intende la data di iscrizione con stato attivo al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio.

In nessun caso il contributo concesso può superare la soglia massima di euro 70.000,00 per impresa.

Il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili, a seguito procedura a sportello di cui all'Art. 8.

Art. 7 – Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al contributo, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere inviate esclusivamente tramite PEC all'indirizzo incentivi.turismo@cert.regione.liguria.it

Le domande, compilate in ogni loro parte, devono essere firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ed inviate via PEC all'indirizzo di cui sopra; in alternativa: le domande, compilate in ogni loro parte, possono essere stampate, firmate in originale dal legale

rappresentante dell'impresa richiedente, scansionate insieme ad un documento di identità in corso di validità del firmatario e inoltrate via PEC.

Si evidenzia che il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (vedi Risposta n. 37 dell'11/01/2021 dell'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti all'interpello della Regione Toscana).

La domanda costituisce sia istanza di concessione che di pagamento del sostegno e pertanto la stessa deve riportare il codice IBAN dell'impresa beneficiaria, la cui titolarità è oggetto di verifica.

I dati per l'invio delle informazioni e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inseriti nella domanda di contributo vengono utilizzati da Regione Liguria per la trasmissione di tutte le comunicazioni.

Le domande presentate fuori termine saranno ritenute inammissibili.

I termini per l'invio delle domande di contributo sono previsti a partire dal giorno 15 settembre 2021 fino al giorno 8 ottobre 2021 compresi. Fa fede la data di invio della PEC trasmessa a Regione Liguria.

Art. 8 – Istruttoria

L'istruttoria delle domande è svolta dagli uffici del Settore Professioni progetti e imprese turistiche di Regione Liguria, con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data e ora di invio delle domande via PEC fino ad esaurimento delle risorse.

L'istruttoria è tesa a verificare il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dall'Avviso per l'inoltro della domanda.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/5/2011.

Il procedimento di istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda a Regione Liguria.

Al termine dell'attività di verifica amministrativa, la procedura istruttoria si conclude con la pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e si dispone la concessione e la liquidazione del contributo, indicativamente entro massimo 90 giorni dal termine di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

Le pratiche di concessione contributo con esito positivo vengono inserite nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, Regione Liguria comunica tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 56 del 25.11.2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni e, in mancanza, alla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) è comunicato nel provvedimento di concessione del contributo.

Art. 9 – Erogazione dell’agevolazione

A seguito provvedimento di concessione del contributo, Regione Liguria procede successivamente alla liquidazione dello stesso sul conto corrente intestato all’impresa beneficiaria con IBAN indicato nella domanda di contributo.

La liquidazione è subordinata all’effettivo trasferimento delle risorse di cui all’Art. 2 così come assegnate a Regione Liguria da parte del Ministero del Turismo.

Art. 10 – Obblighi del beneficiario

E’ fatto obbligo ai soggetti beneficiari di:

- a) Rispettare quanto previsto negli impegni assunti nella domanda di contributo
- b) Comunicare a Regione Liguria ogni eventuale notizia concernente fatti che possano determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione del contributo;
- c) Fornire a Regione Liguria, dalla data di presentazione della domanda alla data dell’eventuale concessione del contributo, tutte le informazioni riguardanti atti, notizie, fatti, ecc. che modifichino le informazioni dichiarate, manlevando fin da ora Regione Liguria dalla responsabilità che una omissione delle informazioni sopraccitate possa precludere il rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti comunitari e da tutte le altre normative nazionali e regionali che disciplinano il presente Avviso;
- d) Pubblicazione secondo quanto previsto dalla l. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), così come modificata dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 1 commi 125-129 in merito ai benefici di natura pubblica percepiti dall’impresa;
- e) Collaborare con Regione Liguria, fornendo tutte le informazioni e tutti i dati relativi alla domanda presentata
- f) Accettare sia durante l’istruttoria sia dopo la concessione del contributo, i controlli che Regione Liguria, gli Organi statali e/o territoriali riterranno di effettuare in relazione al contributo erogato
- g) Tenere a disposizione tutti i documenti contabili giustificativi della sussistenza dei requisiti per poter accedere al contributo calcolato in percentuale sulla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1°/11/2018 – 30/4/2019 e l’analogo importo del periodo 1°/11/2020 – 30/4/2021, pena la decadenza dal contributo con conseguente revoca totale dello stesso.

Art. 11 – Revoche

La revoca totale o parziale del contributo viene formalizzata con provvedimento di Regione Liguria – Settore Professioni Progetti e Imprese turistiche - nei casi in cui:

1. Il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia
2. Dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell’impresa beneficiaria
3. In caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dall’Avviso e dal provvedimento di concessione del contributo.

Nei casi di revoca il soggetto beneficiario è tenuto a restituire le somme erogate gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, dal momento dell'erogazione a quello della restituzione.

Il procedimento di revoca – regolato ai sensi della legge regionale n. 56/2009 ed al regolamento regionale n. 2/2011 – deve concludersi entro 60 giorni dall'avvio dello stesso.

Il credito vantato da Regione Liguria a seguito di revoca è assistito da privilegio generale ai sensi del comma 5, art. 9 del D.lgs. n. 123/98.

Art. 12 – Controlli e monitoraggio

Regione Liguria – tramite la struttura competente - sia durante le procedure di concessione che di erogazione del contributo e nei mesi successivi all'erogazione dello stesso, effettua tutti gli approfondimenti istruttori e documentali che ritiene opportuni al fine di accertare il rispetto dei requisiti richiesti per la quantificazione, concessione ed erogazione del contributo.

Regione Liguria e i competenti Organi statali e/o territoriali possono effettuare in qualsiasi momento controlli; La competente struttura di Regione Liguria provvede altresì, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di presentazione delle domande.

Art. 13 – Note generali ed informazioni sul Trattamento dei dati personali

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa inserita nell'Allegato 2 al presente Avviso (Modello di domanda e informativa privacy), resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

I dati dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge.

Art. 14 – Anticorruzione e Trasparenza

Nel rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti richiedenti, che gli elenchi dei beneficiari e tutte le informazioni e gli avvisi relativi allo svolgimento dell'Avviso, vengono pubblicati sul sito internet di Regione Liguria www.regione.liguria.it nell'apposita sezione "Turismo > Incentivi alle imprese turistiche". Vengono pubblicati altresì, alla voce "Amministrazione trasparente", tutti i dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013.

Allegato 1 dell'Avviso (elenco codici ATECO ammessi)

Allegato 2 dell'Avviso (modello di domanda e informativa privacy)